



Affidamento mediante gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per beni immobili di proprietà dello Stato situati nella Regione Emilia Romagna.

CUP G97I22000020001 – CIG 943324500A

RICHIESTE CHIARIMENTI PRIMA FASE

In relazione all'affidamento in oggetto, alla data odierna del 11/11/2022 sono pervenute alla Stazione Appaltante le seguenti richieste di chiarimento per le quali sono riportate, puntualmente, le opportune risposte:

RICHIESTA N. 1

Spett.le Amministrazione,

la presente per richiedere i seguenti chiarimenti.

- 1) Un servizio svolto di sola verifica di vulnerabilità sismica di strutture di categoria S.03 o S.04 (servizio uguale ad una delle prestazioni oggetto di gara) può essere considerato ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale della Categoria Strutture di cui al Disciplinare di gara §8.4. Se ne chiede conferma.
- 2) Con riferimento alla scheda descrittiva del sub criterio A.1 (Allegato 3.10), nel caso di un servizio svolto comprendente più immobili distinti si chiede se la scheda debba riportare i dati di un solo immobile o di tutti.
- 3) Con riferimento al Capitolato Tecnico Prestazionale ART. 13 SUBAPPALTO (ultimo capoverso), il laboratorio in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 non può essere associato alla compagine di un raggruppamento poiché non rientra tra i soggetti di cui Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Se ne chiede conferma.
- 4) Per le strutture in c.a. oggetto di gara si chiede se sono disponibili, in caso di aggiudicazione, i documenti originari di progetto.

Risposta:

- 1) Sì, si conferma.
- 2) Per ogni scheda A.1 (allegato 3.10), possono essere inseriti anche i dati di più immobili purché facenti riferimento ad un unico incarico.
- 3) L'art. 13 del Capitolato prevede espressamente la possibilità di subappaltare le prestazioni da effettuare a cura di un laboratorio autorizzato ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 380/2001 qualora questo non faccia già parte del gruppo o raggruppamento temporaneo costituito o costituendo. Tuttavia il rimando al "par. 7.1 del disciplinare" è erroneo e da sostituire rimandando al "par. 6 del disciplinare" nel quale, sul tema del quesito, è espressamente indicato:

"L'esecuzione di tale prestazione può dunque essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subaffidata/subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016."

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è quindi ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016."

- 4) Come indicato nel Capitolato, tra le attività previste in capo all'affidatario del servizio è ricompresa la ricerca documentale relativa ai Beni oggetto dell'appalto, pertanto la Stazione Appaltante è da considerarsi non in possesso dei documenti originari di progetto dei Beni.

RICHIESTA N. 2

Nel bando di gara è richiesto che "l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, almeno due servizi per un importo minimo per ciascuno pari a 0,40 volte l'importo stimato per il servizio cui si riferisce, calcolato con riguardo al bene di maggior valore e nello specifico il bene FOD0035" con una cifra per S03/S04 pari a € 65.091,72 e per E20/E22 pari a € 26.809,06.

Nel paragrafo successivo è scritto " In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID, sempre calcolato con riguardo al bene di maggior valore e nello specifico il bene FOD0035 ed all'importo qualificante servizi specificato nella tabella che precede nella rubrica: importo qualificante servizi (C)"

Nella Tabella l'importo qualificante C è per S03/S04 pari a € 65.091,72 e per E20/E22 pari a € 26.809,06.

Si chiede pertanto di confermare se l'importo minimo per ciascuno dei due servizi sia per S03/S04 pari a € 65.091,72 e per E20/E22 pari a € 26.809,06 o se le cifre fanno riferimento alla somma dei due servizi.

Grazie

Risposta:

Si tratta dei requisiti per servizi cosiddetti “di punta” di cui al § 8.4 lett. b) del Disciplinare.

Come precisato nella tabella numero 5, l'importo qualificante è dato dalla somma dei due servizi e quindi per la S03/S04 è pari alla cifra totale di € 65.091,72 e per la E20/E22 è pari alla cifra totale di € 26.809,06.

Il paragrafo precedente alla tabella viene corretto come segue:

“Esecuzione di servizi “di punta” di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, almeno due servizi per un importo minimo per ciascuno totale pari a 0,40 volte l’importo stimato per il servizio cui si riferisce, calcolato con riguardo al bene di maggior valore e nello specifico il bene FOD0035”.

Si intende quindi che, in caso di unico servizio in luogo dei due richiesti, l'importo minimo deve essere sempre quello relativo della colonna C della tabella n. 5.

Per la correzione specifica, la Stazione Appaltante sta provvedendo alla pubblicazione di una determina di modifica del Disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento

Enrico Di Vietro

